

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 139

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2,
del codice di procedura penale (compresa l'emissione di misure cautelari)

CONTRO IL SENATORE

RAIMONDO GALUPPO

per il reato di cui agli articoli 110 e 317 del codice penale
(concussione)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 13 maggio 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 13 maggio 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to CONSO)

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 2 aprile 1993

Nell'ambito del procedimento n. 12295/92 A CALTAGIRONE Edoardo ha dichiarato di essere stato costretto a pagare, per il rilascio di una concessione edilizia da parte del Comune di Verona, la somma di lire 300.000.000 a OLIVIERI Carlo e quella di lire 200.000.000 a Raimondo GALLUPPO che, all'epoca, secondo le dichiarazioni dell'OLIVIERI era segretario dell'Onorevole Angelo CRESCO, deputato del PSI di Verona.

Poichè, dalle stesse dichiarazioni rese dall'OLIVIERI, risulta che il CALTAGIRO-

NE aveva diritto al rilascio della concessione, la condotta su esposta integra il reato di concussione in concorso con p.u. da identificare.

Il pagamento della somma è avvenuto in Roma.

IPOTESI DI REATO

Tali condotte integrano a carico del GALLUPPO Raimondo il delitto p. e p. dagli articoli 110, 317 c.p., per avere, in concorso con altri pubblici ufficiali, richiesto a CALTAGIRONE Edoardo, in Roma, tra la fine del settembre ed i primi di ottobre 1990, la somma di lire 200.000.000, con la minaccia di non far rilasciare una concessione edilizia alla «MESE srl» e, comunque, di fare ritardare il rilascio, e riscosso in Roma, nei primi mesi del 1991, la somma fatta promettere.

In ordine a detti reati, ai sensi degli articoli 6, 8 e 12 c.p.p., la competenza a procedere appartiene a questa Procura.

PER QUESTI MOTIVI

In considerazione degli argomenti sinora esposti;

Visti gli articoli 343, 344 c.c.p.;

Visto l'articolo 68 della Costituzione della Repubblica;

IL PUBBLICO MINISTERO

CHIEDE

l'autorizzazione a procedere, e quindi l'autorizzazione a compiere, se del caso, qualunque atto fra quelli indicati nel comma 2 dell'articolo 343 c.c.p., compreso l'emissione di misure cautelari, nei confronti dell'onorevole Galluppo Raimondo, per il seguente delitto:

del delitto p. e p. dagli articoli 110, 317 c.c.p., per avere, in concorso con altri pubblici ufficiali, richiesto a CALTAGIRONE Edoardo in Roma, tra la fine del settembre ed i primi di ottobre 1990, la somma di lire 200.000.000, con la minaccia di non far rilasciare una concessione edili-

zia alla «MESE Srl» e, comunque, di fare ritardare il rilascio, e riscosso in Roma, nei primi mesi del 1991, la somma fatta promettere.

L'imputazione di cui sopra è naturalmente suscettibile di variazioni in relazione ad eventuali nuove emergenze di fatti nel corso dell'indagine preliminare o nel corso dell'istruttoria dibattimentale, a norma degli articoli 335, 423 e 516 c.p.p., assolutamente non prevedibili allo stato, per cui si richiede che l'autorizzazione venga estesa ai reati che dovesse esser necessario contestare nel prosieguo del procedimento, tenendo conto che il nuovo processo ha un'evoluzione estremamente dinamica e che la prova si forma al dibattimento.

Si allegano gli atti di cui all'accluso indice.

I Sostituti Procuratori della Repubblica

(F.to dr. Roberto CAVALLONE)

(F.to dr. Antonino VINCI)

Il Procuratore della Repubblica

(F.to dr. Vittorio MELE)

